



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Campania

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati:

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.	Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Dott.ssa	Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 06/05/2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 19 febbraio 2014 e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG;

VISTA la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2024;

VISTA la nota, acquisita in data 15/04/2026 al prot. n. 2177, con la quale il sindaco del Comune di Casal di Principe (CE) ha chiesto un parere a questa Sezione;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 83 del 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, trasmessa mediante piattaforma Centrale Pareri, il Sindaco del comune di Casal di Principe (CE) ha rappresentato che in virtù di sentenza emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania nell'anno 2013, il Comune vanterebbe plurimi crediti verso diversi soggetti, in istanza elencati. Riferisce altresì che le somme dovute a titolo di responsabilità erariale sono state quantificate in base ad un debito complessivo accertato in favore di altri soggetti giuridici, poi oggetto di transazione, intervenuta, tra gli altri, con un Organismo straordinario di liquidazione. Richiama altresì una deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione di liquidazione, il cui allegato 1 riporta la massa attiva ed il dettaglio dei residui attivi afferenti a diversi contribuenti per l'esercizio di provenienza, trasferiti all'ente in virtù dell'All. C alla medesima deliberazione per gli importi non riscossi. Indirizza pertanto alla Sezione regionale di controllo per la Campania richiesta di parere *"in ordine alla corretta quantificazione e alle relative modalità di riscossione del credito erariale residuo"*, con specifico riferimento alle previsioni di cui al co. 6 dell'art. 214 del codice di giustizia contabile.

DIRITTO

La Sezione rileva l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della richiesta di parere. Pur potendosi riscontrare un'astratta ammissibilità soggettiva ai sensi dell'art. 7 co. 8 l. 131/2003, in quanto sottoscritta dal Sindaco, rappresentante legale dell'ente

ai sensi dell'art. 50 TUEL, la stessa non risulta sussumibile nel novero delle funzioni consultive intestate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come delineate dalla medesima norma. L'istanza, infatti, reca richiesta di parere relativa alla quantificazione e modalità di recupero di credito erariale, cagionato, secondo la relativa narrativa, da sentenza di condanna per responsabilità erariale e successivi atti di transazione. Pur indirizzata alla Sezione regionale di controllo per la Campania, mediante piattaforma Centrale Pareri, la medesima richiesta fa espresso riferimento al co. 6 dell'art. 214 c.g.c. L'art. 214 co. 6 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 175/2016) prevede che *"Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale"*.

L'istanza, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, vertendo su questioni escluse dalla competenza della Sezione regionale di controllo, disponendosi contestualmente la trasmissione alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per ogni eventuale valutazione di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere indicata in premessa e presentata dal sindaco del comune di Casal di Principe;

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura dalla Segreteria della Sezione all'Amministrazione richiedente;

dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 06.05.2026.

Il Relatore

Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola

Il Presidente

Dott. Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria
l'8 maggio 2026
Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato